

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

CITTA' DI PACHINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

REPERTORIO N. DEL

CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI PACHINO DAL ... ALLA CHIUSURA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno.... del mese di....., in Pachino, nel Palazzo comunale , presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me dr. _____, Segretario Generale del Comune di Pachino, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) Da una parte la dott.ssa _____, nata a, domiciliato per la carica presso il Comune di Pachino, nella sua qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pachino, nominata ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con D.P.R.14/11/2019,

C.F DEL Comune di Pachino:

2) dall'altra parte il dott. Bongiovanni Corrado, nato a Pachino il 12/04/1954, che ai fini del presente atto, interviene nella qualità di Direttore Generale della BANCA Credito Cooperativo Pachino- SOC. COOP A.R.L., con sede in Pachino (Sr), via Unità 5- iscritta al Tribunale di Siracusa al n. 96 del Registro Società ed alla Camera Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Siracusa al n. 41742, incaricato di sottoscrivere la presente convenzione in virtù delle deleghe e potere di firma e rappresentanza conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2014 – partita Iva 00078210895;

I componenti suddetti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo, mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

SI PREMETTE

- che il comune di Pachino, con delibera di Consiglio Comunale n. del ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. in data è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data si è regolarmente insediata presso il comune di Pachino eleggendo quale presidente il dott., così come da delibera n. ... del
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";
- che con delibera della Commissione di Liquidazione n. del è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che il Comune di Pachino è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che a seguito di richiesta della Commissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEP A – Ufficio XII, ha dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica n. presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Catania, intestata ".....";
- che il Comune di Pachino ha stipulato con atto rep.del apposita convenzione con la BANCA di Credito Cooperativo Pachino– SOC. COOP A.R.L., per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2012 allo stato in regime di prorogatio (C.I.G. n. 261322557C);

- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

La Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Pachino (in seguito denominata semplicemente Commissione) affida alla BANCA Credito Cooperativo Pachino – – SOC. COOP A.R.L., filiale di Pachino (in seguito denominata semplicemente Banca Cassiere o Cassiere) il servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Pachino con decorrenza dal fino al completamento del mandato conferito alla Commissione straordinaria di liquidazione.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la filiale di Pachino, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Commissione e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del "Banca Cassiere", la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Commissione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Sono incluse nella cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali". Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3

RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dalla “Banca Cassiere” di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dalla Commissione firmati digitalmente dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione),

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a trasmettere preventivamente le firme digitali, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l’indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell’ordinativo per l’esercizio finanziario;
- f) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l’indicazione per assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”
- i) codice SIOPE;
- j) il Tesoriere non è tenuto ad accettare reversali che non risultano conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI / OIL.

Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d’incasso (reversale).

A fronte dell’incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l’esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

ART. 4

PAGAMENTI

I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dal Presidente della Commissione straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione).

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme digitali, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione delle modalità agevolativa prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge n. 196/2009;
- j) il Tesoriere non è tenuto ad accettare mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigente.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto, comunque, del limite dei 1.000,00 euro (Milleeuro) giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 del D.L. 201/2011 o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma il giorno successivo a quello d'invio. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la

Commissione medesima deve inoltrare i mandati entro e non oltre il giorno bancabile precedente la scadenza.

Su richiesta dell'ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione di Liquidazione.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incolpevolezza dei dati evidenziati dalla Commissione sul mandato.

Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutando d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

ART. 5

TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

ART. 6.

DOCUMENTAZIONE

La Banca- Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;

Il Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 7

OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento su moduli meccanizzati.

ART. 8

VERIFICHE DI CASSA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

ART. 9

COMPENSI – SPESE DI GESTIONE

Per lo svolgimento del servizio da parte della Banca Cassiere non viene richiesto alcun compenso . Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postali, bolli, stampati, ecc.). Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di liquidazione apposita nota spese.

La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Ente ai sensi della legge n.604/1962, quale pubblico ufficiale rogante, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito nella tabella "D" allegata alla richiamata legge n.604/1962;

ART. 10

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione, e saranno anticipati dalla Banca-Cassiere.

Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 11

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 12

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione e la Banca Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- La Commissione presso la propria sede presso i locali della sede Municipale del Comune di Pachino Via xxv Luglio n. 1;
- La Banca Cassiere presso la filiale di Pachino, Via Unità 5/7.

ART. 13

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto "Banca Credito Cooperativo Pachino-soc.coop. a.r.l.", in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome della Commissione.

Richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto che si compone di n.7(sette) pagine e fin qui della ottava, del quale ho dato lettura alle parti, senza allegati, stante la rinuncia che precede ai comparenti che, da me espressamente interpellati, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e, in segno di accettazione , con me sottoscritto come appresso.

Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Per la Banca di Credito Cooperativo di Pachino:

Il Segretario Generale Rogante
